Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

DECRETO

Definizione delle misure tecniche e organizzative da adottarsi con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2026.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2026 adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante la disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi e, in particolare, l'articolo 8, comma 5;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e, in particolare, l'articolo 64-quater, che disciplina il Sistema IT-Wallet;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026 adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante l'approvazione delle Linee Guida del Sistema IT-Wallet e delle regole per la sperimentazione.

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale del 24 settembre 2026, recante adozione delle Specifiche Tecniche del Sistema IT-Wallet durante la Sperimentazione, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1183, relativo all'istituzione del quadro europeo per l'identità digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, con cui è disciplinata l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alessio Butti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, con il quale al Dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale;

Considerato che le Specifiche Tecniche individuano le misure tecniche, organizzative e di sicurezza applicabili ai soggetti del Sistema IT-Wallet, anche secondo criteri di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

Vista la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2016/679, con l'ausilio di PagoPA S.p.A. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Considerato che la predetta valutazione d'impatto individua le attività di trattamento, i soggetti coinvolti, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure tecniche e organizzative applicabili, tenendo conto delle Linee Guida del Sistema IT-Wallet e delle Specifiche Tecniche e del Regolamento IT-Wallet;

Considerato che le misure tecniche e organizzative previste dalle Specifiche Tecniche costituiscono il presidio minimo obbligatorio applicabile ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet, ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto in relazione ai trattamenti di propria competenza;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento del 23 settembre 2026, acquisito a protocollo DTD-0006212-A-25/09/2026;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2026, adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le misure tecniche e organizzative da adottarsi con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
2. Le misure di cui al presente decreto sono individuate tenendo conto della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026 adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante l'approvazione delle Linee Guida del Sistema IT-Wallet e delle regole per la sperimentazione;

2. Si applicano altresì le definizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, nell'ambito del Sistema IT-Wallet, effettuano trattamenti di dati personali in qualità di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento, secondo i rispettivi ruoli e ambiti di competenza.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, secondo le rispettive competenze, i Fornitori di Soluzione IT-Wallet, il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, i Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi, i Titolari di Fonte Autentica, il Fornitore del Registro IT-Wallet, i Verificatori di Attestati Elettronici, i Soggetti Aggregatori, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e gli ulteriori Soggetti Pubblici o Soggetti Privati coinvolti nel Sistema IT-Wallet.

3. Resta ferma la responsabilità di ciascun soggetto di cui al comma 2 in ordine al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione dei trattamenti di propria competenza.

4. La partecipazione al Sistema IT-Wallet non determina, di per sé, l'assunzione del medesimo ruolo privacy per tutte le attività del Sistema IT-Wallet. Il ruolo di ciascun soggetto è individuato in relazione allo specifico trattamento effettuato, alle finalità perseguite e al potere decisionale esercitato sulle modalità del trattamento, tenendo conto dei ruoli principali stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026 adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e di quanto indicato nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

Art. 4

(Misure tecniche e organizzative)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 adottano, per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet, le misure tecniche e organizzative previste come obbligatorie dalle Specifiche Tecniche.

2. Le misure di cui al comma 1 costituiscono il presidio minimo obbligatorio per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet e sono applicate in coerenza con:

 a) le finalità determinate dal quadro normativo applicabile;

 b) il principio di minimizzazione dei dati;

c) la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;

d) la limitazione dei tempi di conservazione;

e) la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali;

f) la separazione logica dei dati trattati nell'ambito del Sistema IT-Wallet rispetto ad altri trattamenti;

g) la prevenzione di trattamenti idonei a determinare il tracciamento, il collegamento o la correlazione non autorizzata delle transazioni o dei comportamenti degli Utenti;

h) la tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini della sicurezza, delle attività di verifica e controllo e della gestione degli incidenti;

i) la corretta gestione delle richieste degli Utenti relative all'esercizio dei diritti e all'assistenza.

3. Ciascun soggetto del Sistema IT-Wallet adotta, per i trattamenti di propria competenza, le misure tecniche e organizzative di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui al successivo articolo 7, nonché le eventuali ulteriori misure rese necessarie da trattamenti, modalità operative o configurazioni tecniche specifiche non integralmente considerati nella predetta valutazione.

4. Restano fermi, per i rispettivi soggetti obbligati, gli obblighi e le misure previsti dall'articolo 8, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2026, adottato ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5

(Richieste degli Utenti, assistenza ed esercizio dei diritti)

1. I soggetti del Sistema IT-Wallet adottano misure organizzative idonee ad assicurare che le richieste degli Utenti relative all'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali, nonché le richieste di assistenza connesse al trattamento dei dati personali, siano gestite in modo tempestivo, corretto e coerente con le rispettive competenze.

2. I soggetti del Sistema IT-Wallet che ricevono una richiesta dell'Utente relativa all'esercizio dei diritti o all'assistenza danno seguito alla stessa nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 e 5, comma 1. Qualora rilevino che la richiesta riguarda componenti, servizi, Attestati Elettronici, Attributi, Dati di Identificazione Personale o operazioni riconducibili, in tutto o in parte, alla competenza di un diverso soggetto del Sistema IT-Wallet, adottano misure organizzative idonee a individuare, anche avvalendosi del Registro del Sistema IT-Wallet, il soggetto potenzialmente competente e a fornire all'Utente le indicazioni necessarie per contattarlo tramite i relativi canali di contatto. In tale caso, nel rispetto del principio di minimizzazione, possono altresì rendere disponibili all'Utente informazioni standardizzate, anche mediante FAQ o contenuti informativi analoghi, pertinenti alla tematica della richiesta e idonee ad agevolare l'assistenza o l'esercizio dei diritti, fermo restando che tali informazioni non sostituiscono la gestione della richiesta da parte del soggetto competente. I soggetti del Sistema IT-Wallet non trattano dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a individuare il soggetto potenzialmente competente, a fornire

all'Utente le indicazioni necessarie per contattarlo e, ove del caso, a rendere disponibili le informazioni standardizzate di cui al presente comma, salvo che la richiesta riguardi trattamenti di propria competenza.

3. Ai fini di cui al comma 2 e secondo quanto previsto dal Regolamento IT-Wallet e dalle Specifiche Tecniche, i titolari del trattamento competenti comunicano, in fase di registrazione al Sistema IT-Wallet e per l'intero ciclo di vita della registrazione, canali di contatto aggiornati, effettivi e presidiati, idonei a ricevere le richieste degli Utenti relative all'esercizio dei diritti e all'assistenza per i trattamenti di rispettiva competenza.

4. I soggetti di cui al comma 3 assicurano il tempestivo aggiornamento dei canali di contatto comunicati in fase di registrazione e adottano procedure interne idonee a garantire la presa in carico delle richieste loro indirizzate.

5. Resta ferma la responsabilità del soggetto competente in ordine alla gestione della richiesta dell'Utente, inclusi il riscontro, la valutazione della fondatezza della richiesta e l'adozione delle eventuali misure conseguenti.

Art. 6

(Categorie particolari di dati personali)

1. Qualora, nell'ambito del Sistema IT-Wallet, siano trattati dati personali appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679, i soggetti competenti adottano misure tecniche e organizzative rafforzate e specifiche, proporzionate alla natura dei dati, alle finalità del trattamento e ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati, nel rispetto dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti competenti assicurano, in particolare, che gli Attributi e i Dati di Identificazione Personale richiesti o resi disponibili siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, nonché la separazione logica dei dati, la limitazione della conservazione secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche, l'accesso selettivo e tracciato e l'adozione di misure idonee a prevenire correlazioni, profilazioni o trattamenti ulteriori non autorizzati.

3. I Verificatori di Attestati Elettronici documentano, per ciascun servizio, la necessità e la proporzionalità degli Attributi e, ove richiesti, dei Dati di Identificazione Personale, con particolare riguardo a quelli idonei a rivelare categorie particolari di dati personali.

Art. 7

(Valutazione d'impatto)

1. In conformità all'articolo 35, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2016/679, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali effettuata con riferimento al Sistema IT-Wallet è svolta nell'ambito dell'adozione della disciplina attuativa dell'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che costituisce il quadro generale di disciplina dei trattamenti effettuati nel medesimo Sistema.

2. La valutazione d'impatto di cui al comma 1 è messa a disposizione dei soggetti coinvolti nel Sistema IT-Wallet e costituisce il riferimento per l'adozione delle misure tecniche e

organizzative di rispettiva competenza. I medesimi soggetti documentano, ove necessario, le misure concretamente adottate nel rispettivo ambito.

3. Resta fermo l'obbligo dei soggetti coinvolti di valutare, secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, eventuali trattamenti ulteriori, specifici o locali non considerati nella valutazione d'impatto di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche dei trattamenti di propria competenza suscettibili di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
4. La valutazione d'impatto di cui al comma 1 è aggiornata qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, qualora intervengano modifiche rilevanti:
 a) alle Linee Guida del Sistema IT-Wallet o alle Specifiche Tecniche;
 b) all'architettura del Sistema IT-Wallet;
 c) alle categorie di dati trattati;
 d) alle finalità o modalità dei trattamenti;
 e) ai soggetti coinvolti;
 f) ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
 g) alle misure tecniche e organizzative applicabili.
5. Gli aggiornamenti della valutazione d'impatto sono effettuati con l'ausilio di PagoPA S.p.A. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., secondo le rispettive competenze.

Art. 8

(Obblighi dei soggetti del Sistema IT-Wallet)

1. I soggetti coinvolti nei trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet:
 a) documentano l'adozione delle misure applicabili;
 b) mantengono evidenza delle valutazioni svolte e delle decisioni assunte;
 c) verificano periodicamente l'efficacia delle misure adottate;
 d) assicurano la formazione e l'autorizzazione del personale coinvolto;
 e) garantiscono la gestione tempestiva degli incidenti di sicurezza e delle violazioni dei dati personali anche prevedendo la comunicazione tra i titolari coinvolti ai fini dei rispettivi adempimenti, anche ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
 f) cooperano, per quanto di rispettiva competenza, con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, AgID, ACN e il Garante per la protezione dei dati personali;
 g) assicurano l'aggiornamento delle informazioni comunicate nell'ambito dei processi di registrazione e gestione del ciclo di vita nel Sistema IT-Wallet.

2. I Verificatori di Attestati Elettronici documentano, prima dell'erogazione dei servizi tramite il Sistema IT-Wallet, gli Attributi richiesti per ciascun servizio, la relativa necessità e proporzionalità, le basi giuridiche applicabili, i tempi di conservazione e le misure adottate per evitare richieste eccedenti o trattamenti ulteriori non compatibili.

3. I Soggetti Aggregatori documentano le attività svolte in nome e per conto dei Verificatori di Attestati Elettronici, assicurando che le Soluzioni Tecniche offerte e gestite consentano il rispetto delle misure tecniche e organizzative applicabili, nonché la corretta individuazione del Verificatore di Attestati Elettronici competente rispetto alle richieste degli Utenti.

4. Il Fornitore del Registro IT-Wallet adotta misure idonee a garantire l'esattezza, l'aggiornamento, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni contenute nel Registro del Sistema IT-Wallet, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Sistema IT-Wallet e dalle Specifiche Tecniche.

Art. 9

(Conservazione dei dati)

1. I dati personali trattati nell'ambito del Sistema IT-Wallet sono conservati per tempi non superiori a quelli necessari al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Per i log e per le categorie di dati o informazioni la cui conservazione è disciplinata dalle Specifiche Tecniche, i soggetti del Sistema IT-Wallet applicano, ove applicabili, i relativi tempi di conservazione, salvi gli obblighi di legge o le normative settoriali che prevedano termini diversi.

3. Per i trattamenti di propria competenza non disciplinati dalle Specifiche Tecniche quanto ai tempi di conservazione, ciascun titolare del trattamento definisce e documenta termini determinati, proporzionati e coerenti con le finalità perseguite, tenendo conto della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

Art. 10

(Aggiornamento delle misure)

1. Le misure di cui al presente decreto sono aggiornate, ove necessario, in conseguenza dell'evoluzione normativa, tecnologica o organizzativa del Sistema IT-Wallet.

2. L'aggiornamento delle Linee Guida del Sistema IT-Wallet o delle Specifiche Tecniche comporta, ove rilevante per la protezione dei dati personali, la verifica della necessità di aggiornare la valutazione d'impatto e il presente decreto.

Art. 11

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet www.governo.it.
2. Della pubblicazione del presente decreto è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

29-09-2026 | 13:53:37 CEST

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 29/09/2026, con oggetto PRESIDENZA_Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto del 29 settembre 2026 - Definizione delle misure tecniche e organizzative da adottarsi con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2026 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0056442 - Ingresso - 30/09/2026 - 18:17 ed è stato ammesso alla registrazione il 02/11/2026 n. 2824

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)